

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI ENTRO IL NUOVO TERMINE DEL 31 LUGLIO.

di **Mara Oliverio e Patrizia Ruffini***

Gli enti locali, entro il prossimo 31 luglio (fino all'anno scorso era il 30 settembre) sono chiamati ad adottare la deliberazione consigliare volta "a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio". Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto infatti tempistiche e modalità diverse per questo atto obbligatorio attestante il mantenimento dell'equilibrio di bilancio da adottarsi per tutti gli enti (sperimentatori e non) sin dall'esercizio finanziario 2015.

Una corretta gestione dell'ente locale richiede di difendere gli equilibri di bilancio al fine di prevenire eventuali situazioni di dissesto o deficitarietà. L'ordinamento contabile degli enti locali prevede apposite regole per la tutela della corretta gestione delle risorse degli enti: l'art. 193 del Tuel, individua un processo obbligatorio che tutti gli enti locali devono svolgere secondo le tempistiche proprie del regolamento di contabilità e comunque almeno una volta l'anno entro il 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione, dal punto di vista del mantenimento nel tempo del proprio equilibrio economico-finanziario, gli enti locali devono attestare il rispetto del principio del pareggio di bilancio e di tutti gli equilibri a cui il bilancio è sottoposto. In caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Il richiamato art. 193 del TUEL, al comma 3, evidenzia come l'ente locale debba attivarsi per adottare un coerente riequilibrio contestualmente, ove necessario, alla deliberazione oggetto di analisi. In particolare gli enti locali *"possono utilizzare per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre*

2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il trentun luglio di ogni anno".

Ciò premesso, come noto, il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, non ha introdotto variazioni al sistema sanzionatorio per la mancata approvazione della deliberazione sulla salvaguardia degli equilibri facendo permanere l'equiparazione normativa con la mancata approvazione del bilancio di previsione, esponendo l'ente locale all'applicazione della procedura prevista dal secondo comma dell'art. 141 del TUEL.

Il controllo sugli equilibri finanziari sottoposto alla direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario ed alla vigilanza dell'organo di revisione, con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità non necessita più di palesare lo stato di attuazione dei programmi previsto nella versione antecedente dall'art. 193 del tuel applicata fino al 31 dicembre 2014. La nuova formulazione dell'art 193 del Tuel, modificato ad opera del Dlgs 126/2014, ha infatti eliminato dall'ordinamento l'obbligo di verifica dello stato di attuazione dei programmi dell'ente in sede di salvaguardia degli equilibri. La Commissione Arconet in risposta ad un quesito sul punto suggerisce di considerare la scadenza in questione come il termine più idoneo per effettuare la verifica sullo stato di attuazione dei programmi, prevista nell'ambito del controllo strategico. Sotto quest'ultimo profilo, ai sensi dell'art. 147-ter Tuel, infatti, tutti gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti, a decorrere dal 2015, a programmare il controllo strategico finalizzato alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti. Nell'ambito di tale controllo l'ente deve elaborare rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Le novità in materia di equilibrio di bilancio pongono in capo all'ente locale, in particolare al responsabile del servizio finanziario, l'onere di approfondire l'andamento economico dei propri organismi partecipati al fine di evitare disequilibri futuri causati dall'obbligo di copertura di eventuali debiti così come evidenziati all'art. 194, comma 1, lett. b) e c), TUEL. Il responsabile del servizio finanziario, inoltre, nel sottoscrivere il parere di regolarità contabile deve valutare l'incidenza dei riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente (art. 49 TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012). In caso di accertamento negativo derivante dalla verifica degli equilibri o di specifica comunicazione inoltrata dal responsabile del servizio finanziario, il consiglio comunale, entro 30 giorni, adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti (art. 194, TUEL), per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Fra le analisi aggiuntive obbligatorie emerge il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento al patto di stabilità interno, così come aggiornato dall'articolo 1 del decreto legge 78/2015.

È inoltre necessario rilevare l'esistenza o l'inesistenza di debiti fuori bilancio così come previsto dall'articolo 194 del Tuel e ove necessario procedere al loro riconoscimento e ripiano.

Il termine del 30 luglio per l'approvazione del bilancio di previsione interferisce con il termine della salvaguardia degli equilibri. Lo scorso anno il Ministero dell'Interno con un'apposita direttiva è intervenuto a specificare che era superflua la verifica del permanere degli equilibri, già insita nel documento di bilancio per coloro che si accingevano ad approvare il bilancio nello stesso mese in cui si doveva approvare anche la salvaguardia. Adottando lo stesso criterio tutti gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 30 giugno 2015 sono obbligati a convocare i consigli entro il 31 luglio per deliberare in merito alla salvaguardia degli equilibri. Mentre gli enti i cui bilanci sono approvati nel corso del mese di luglio non sono tenuti a deliberare la salvaguardia degli equilibri, attestata nella stessa delibera di approvazione del bilancio. È evidente che un ulteriore spostamento dei termini per il preventivo 2015 oltre il 30 luglio aprirebbe ulteriori questioni.

Solo gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione dell'armonizzazione contabile secondo l'articolo 175 comma 8 del Tuel devono altresì approvare entro lo stesso termine del 31 luglio la variazione generale di assestamento. Tutti gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, invece, nel corso dell'anno 2015 adottano ancora lo stesso regime delle variazioni vigente nell'anno precedente, per cui deliberano la variazione di assestamento entro il 30 novembre.

Sulla proposta di deliberazione relativa alla verifica degli equilibri, infine, deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione (art. 239 del Tuel) e la deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

**Componente Commissione fiscalità – Area Enti pubblici CNDCEC*

15 luglio 2015